

## Disposizioni per il conto contributi (conto corrente)

Ai sensi delle Condizioni di affiliazione, presso Allianz Pension Invest (di seguito: "Fondazione") viene gestito un "conto contributi" per il datore di lavoro e la sua cassa di previdenza sul quale il datore di lavoro può effettuare con regolarità pagamenti parziali.

### 1. Addebito e accredito dei contributi

- <sup>1</sup> I contributi di risparmio, di rischio e per i costi, i contributi per il Fondo di garanzia nonché i contributi per l'adeguamento al rincaro sono dovuti annualmente in via anticipata alla data di riferimento, ossia di norma al 1° gennaio. L'addebito avviene con valuta 30 giorni dopo detta data.
- <sup>2</sup> I contributi connessi a variazioni sono dovuti alla data di entrata in vigore della variazione e sono addebitati o accreditati con valuta 30 giorni dopo detta data.
- <sup>3</sup> I contributi di risparmio e i contributi per il Fondo di garanzia sono addebitati alla data di esigibilità applicando un tasso di sconto.
- <sup>4</sup> I tassi di sconto e i tassi d'interesse attivi e passivi di volta in volta applicabili sono fissati dalla Fondazione e pubblicati in Internet ([www.allianz.ch/lpp-documenti](http://www.allianz.ch/lpp-documenti)). Il tasso d'interesse passivo può essere superiore al tasso di sconto.

### 2. Addebito dei costi (secondo il Regolamento sui costi)

- <sup>1</sup> I costi di diffida (insoluti, accordi di pagamento e misure di recupero crediti) sono addebitati immediatamente sul conto contributi.
- <sup>2</sup> I costi rimanenti fatturati al datore di lavoro vengono addebitati sul conto contributi con valuta a 30 giorni dalla data della variazione.

### 3. Accredito dei pagamenti del datore di lavoro

I pagamenti sono accreditati sul conto contributi con valuta alla data di ricezione del pagamento.

### 4. Gestione del conto

- <sup>1</sup> Il conto contributi viene gestito come conto corrente fruttifero. Al saldo degli accrediti e degli addebiti registrati sul conto contributi nel corso di un anno civile vengono applicati fino alla fine dell'anno civile interessi passivi se il saldo è negativo oppure interessi attivi se è positivo. Gli interessi attivi e passivi maturati nel corso dell'anno civile vengono rispettivamente accreditati o addebitati con data valuta all'ultimo giorno del rispettivo anno civile (31 dicembre). Gli interessi così accreditati o addebitati rientrano nel saldo dell'ultimo giorno dell'anno civile nel quale è stato effettuato l'accredito o l'addebito.
- <sup>2</sup> La Fondazione può modificare in ogni momento gli interessi attivi o passivi dopo averli resi noti.
- <sup>3</sup> Il saldo del conto contributi a favore del datore di lavoro non può mai superare il doppio dei contributi annui dovuti.
- <sup>4</sup> La Fondazione non applica commissioni aggiuntive a parte per la gestione del conto.

### 5. Estratti conto e conguaglio

- <sup>1</sup> La Fondazione emette estratti conto periodici. Gli estratti conto della Fondazione si intendono approvati

se non contestati entro 30 giorni dalla ricezione. Tale tacita approvazione interessa tutte le posizioni indicate nell'estratto conto. In deroga all'art. 117 cpv. 2 del Codice svizzero delle obbligazioni, l'emissione di un estratto conto e la sua successiva approvazione da parte del datore di lavoro non configurano una nozione.

- <sup>2</sup> Un eventuale saldo positivo o negativo per il datore di lavoro risultante al 31 dicembre viene riportato sulla nuova fattura alla data del 1° gennaio.
- <sup>3</sup> In caso di scioglimento dell'affiliazione, il conto contributi viene estinto. Un eventuale saldo a favore della Fondazione è pagabile immediatamente; un eventuale saldo a carico della Fondazione viene trasferito al nuovo istituto di previdenza del datore di lavoro a beneficio di quest'ultimo e, se ciò non è possibile, viene versato direttamente al datore di lavoro.
- <sup>4</sup> Se al 31 dicembre il conto contributi mostra un saldo negativo e questo non viene saldato entro la fine del successivo mese di gennaio, la Fondazione sollecita il datore di lavoro a versare quanto dovuto entro 14 giorni dall'invio della diffida sotto comminatoria delle conseguenze di mora. In caso di mancato pagamento o di pagamento incompleto entro il termine di diffida, la Fondazione può risolvere il contratto di affiliazione con effetto alla scadenza dello stesso termine di diffida.
- <sup>5</sup> Qualora il conguaglio relativo al saldo al 31 dicembre non venga effettuato entro 3 mesi dalla fine dell'anno solare, la commissione previdenziale e gli organi di vigilanza vengono informati in merito; in caso di risoluzione del rapporto di affiliazione tale comunicazione avviene immediatamente.
- <sup>6</sup> Il datore di lavoro non può riottenere quanto già versato.

### 6. Periodo di validità ed entrata in vigore

- <sup>1</sup> La Fondazione può modificare le disposizioni relative al conto contributi in qualsiasi momento nel corso del rapporto di affiliazione. Ogni modifica va comunicata in anticipo al datore di lavoro.
- <sup>2</sup> Le presenti Disposizioni per il conto contributi entrano in vigore il 1° gennaio 2023.